

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI (ART. 7 L.R. 13/93).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 9 dd. 16.02.1994, esaminata dalla Giunta Provinciale il 21.03.1994 sub. 2589/1-R con osservazioni, veniva approvato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici di cui all'art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13;

Sentita la proposta del Sindaco di introdurre al medesimo regolamento modificazioni in ordine alla possibilità di attribuire benefici economici oltre che per le iniziative di cui all'art. 1 del citato regolamento anche in occasione di calamità o eventi eccezionali o per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici;

Vista in proposito la proposta di articolato predisposta dagli Uffici Comunali;

Visto anche l'art. 19 comma 1 bis della L. 19.03.1993 n. 68;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico, contabile e di legittimità ai sensi dell'art. 100 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC.;

Con voti favorevoli 11 contrari 0 e astenuti 0 su n. 11 espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. All'art. 1 del regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi in premessa citato è aggiunto il seguente 3° comma:

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

2) Di riconoscere la presente deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 95 comma 1° del T.U.LL.RR.O.CC..
